

Impiegati dello stato

Diplomi conseguiti presso le Istituzioni AFAM entro il 19 gennaio 2000 (cd. vecchio ordinamento) - Abilitazione all'insegnamento - Esclusione - Accesso all'insegnamento e alle scuole di specializzazione - Idoneità.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 19713 del 16/07/2025 (Rv. 675828 - 01) Alla stregua del combinato disposto degli artt. 4 della l. n. 508 del 1999 e 1, comma 107, della l. n. 228 del 2012, i diplomi conseguiti presso le Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) entro il 19 gennaio 2000 (cd. vecchio ordinamento) non hanno valore di abilitazione all'insegnamento (la quale si consegue solo al termine di tirocinio formativo, successivo e distinto rispetto al conseguimento del titolo accademico di secondo livello), ferma restando la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento - che il nostro sistema scolastico consente anche ai non abilitati, sotto forma di supplenze - e alle scuole di specializzazione.